

- (5) I pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare perché il periodo di tempo che intercorre tra la raccolta delle uova da cova e la nascita dei pulcini di un giorno consente la tempestiva individuazione dell'infezione da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'azienda avicola di origine, purché l'incubatoio di partenza possa garantire mediante le proprie misure di biosicurezza e tracciabilità il mantenimento di un adeguato livello di controllo della malattia.
- (6) Qualsiasi modifica delle misure di protezione in vigore stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe inoltre essere coerente con altre norme istituite dalla direttiva 2005/94/CE e dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>. La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria generali relative agli scambi di pollame e uova da cova all'interno dell'Unione, compresi i certificati sanitari che devono accompagnare le spedizioni di tali prodotti in altri Stati membri.
- (7) L'articolo 6 della direttiva 2009/158/CE stabilisce che per essere oggetto di scambi all'interno dell'Unione i pulcini di un giorno e le uova da cova devono provenire da stabilimenti situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione dell'Unione, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile. L'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE definisce gli stabilimenti come comprendenti, tra l'altro, gli stabilimenti di moltiplicazione, ossia gli stabilimenti che producono uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore, e gli incubatoi, che sono stabilimenti la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno.
- (8) La direttiva 2005/94/CE istituisce norme specifiche per combattere i focolai di influenza aviaria nell'Unione. L'articolo 30 di tale direttiva stabilisce le misure da applicare nella zona di sorveglianza, comprese le restrizioni alla movimentazione di pulcini di un giorno e uova da cova all'interno della zona di sorveglianza, e le condizioni alle quali l'autorità competente può autorizzare la spedizione di pulcini di un giorno e uova da cova da una zona di sorveglianza.
- (9) L'articolo 30, lettera c), punto iii), della direttiva 2005/94/CE stabilisce che l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza a qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e a certe condizioni.
- (10) L'articolo 30, lettera c), punto iv), della direttiva 2005/94/CE stabilisce inoltre che l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova verso un incubatoio designato dall'autorità competente situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza a condizione che le uova da cova e i relativi imballaggi siano disinfettati prima della spedizione e sia garantita la rintracciabilità delle uova.
- (11) Di conseguenza, al fine di evitare perturbazioni, che potrebbero rivelarsi molto onerose per gli operatori economici, degli scambi delle spedizioni dalla zona di sorveglianza di pulcini di un giorno e uova da cova, che presentano un basso rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, è necessario stabilire nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 le misure di protezione applicabili a tali spedizioni in conformità delle norme prevalenti già definite dalla direttiva 2005/94/CE.
- (12) Per verificare le conformità alle prescrizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, modificata dalla presente decisione di esecuzione, è inoltre opportuno che i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE, che devono accompagnare le spedizioni di pulcini di un giorno, includano un riferimento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 a tal fine.
- (13) È inoltre necessario modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, in quanto dalla data delle ultime modifiche apportate a detto allegato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/554 la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Francia e la Romania hanno comunicato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

